



**Repubblica italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**

**TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI**  
Sezione CIVILE – area commerciale

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE EX ART. 70 C.C.I.I.

Nel proc. N. **84 2023 PU**

IL GD

-visto il ricorso ex art. 67 c.c.i.i. depositato nell'interesse di \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'avv. VINCENZO BONADIES, come da ultimo modificato in data 5.10.2023 con relazione integrativa del gestore del 17.11.2023;

-esaminati gli atti;

- osservato che sono state espletate le formalità di cui all'art. 7°, 1°, 2° e 3° comma, c.c.i.i.;

- rilevato che sono state proposte osservazioni da \_\_\_\_\_ ;

- considerato che parte ricorrente:

a) è persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;

b) è in stato di sovraindebitamento ed ha agito tramite un OCC costituito nel circondario, che ha depositato la sua relazione;

c) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 70 7° comma, c.c.i.i. e, in particolare, dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano;



- rilevato, quanto alle osservazioni proposte, che si contesta la “meritevolezza” della debitrice per aver utilizzato il prestito ricevuto dalla non già per abbattere il mutuo per l’acquisto dell’immobile ma per uso personale, la lunga durata del piano in relazione al principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie e la non convenienza economica della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria;
- considerato tuttavia che trattandosi di credito chirografario, la creditrice potrebbe non ricevere alcuna soddisfazione in sede liquidatoria mentre con la proposta in discorso ella riceverebbe € 10.500,00, con una percentuale offerta pari al 16,20%, sia pure con una lunga dilazione;
- considerato, quanto all’elemento temporale, che seppure la durata dei piani o accordi previsti dalla legge non possa, in linea di massima, eccedere il termine di circa 5-7 anni dall’omologa, in forza di quanto elaborato in via giurisprudenziale in materia concordataria (la cui disciplina è estendibile in via analogica alla materia del sovraindebitamento) e tenuto comunque conto delle peculiarità che contraddistinguono l’istituto, resta ferma la possibilità per il giudice di valutare l’accogliibilità del ricorso in base alle specificità caratterizzanti la fattispecie concreta, e ciò alla luce della ratio che governa la normativa, tenuto comunque conto delle ragioni creditorie (cfr. in tal senso, Tribunale Reggio Calabria, 27/03/2018, in Pluris/Cedam, 2018); d’altra parte il concorrente creditore ipotecario non ha proposto osservazioni alla pur lunga rateazione che gli spetta;

P.Q.M.

Omologa il piano;

dispone che questa sentenza sia comunicata ai creditori a mezzo dell’OCC e che sia pubblicata entro 48 ore in apposita area del sito web del tribunale;

dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani 06/12/2023

Il GD  
dott. Rana Giuseppe

